



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

AQQUFGAB 3323/GM

Direttiva relativa all'applicazione al personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTI, in particolare, gli articoli 72, commi 7, 8, 9, 10 e 11, e 74 del citato decreto legge;

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15 e, in particolare, l'articolo 6, comma 3, che ha modificato l'articolo 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con cui si indicano gli indirizzi applicativi dell'articolo 72 del decreto legge n. 112/2008;

VISTA la nota della Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali del 4 marzo 2009 (prot. n. 3480), che mette in evidenza “*la considerevole carenza di personale, soprattutto dirigenziale*” – nello specifico al 1° febbraio 2009 la percentuale del personale non dirigenziale in servizio è di circa il 66% dei posti in organico e la percentuale dei dirigenti di seconda fascia di ruolo presenti al 1° febbraio 2009 è di circa il 30% - e che pone come elemento di riflessione che “*l'ulteriore uscita di unità rappresenterebbe un fattore determinante per la paralisi*



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

totale dell'attività amministrativa, particolarmente negli uffici periferici" e le note della Direzione Generale degli affari generali e del personale del 4 marzo 2009 (prot. n. 101/A11) e del 26 marzo 2009 (prot. n. 109/A11), in cui ugualmente si rappresenta la situazione di carenza di organico relativa ai dirigenti di seconda fascia e al personale delle qualifiche;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare condotte uniformi e coerenti con le esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione centrale e periferica, appare necessario definire i criteri generali e le linee di indirizzo per l'adozione dei provvedimenti attuativi;

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

1. Premesse

Nell'ambito delle norme contenute nel Titolo III - "Stabilizzazione della finanza pubblica", Capo II - "Contenimento della spesa per il pubblico impiego", del decreto 25 luglio 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'articolo 72 ha introdotto talune disposizioni innovative in materia di trattenimento in servizio (commi da 7 a 10) e di risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni (comma 11). Su tale ultima disposizione è intervenuta di recente la legge 4 marzo 2009, n.15 che ha sostituito il riferimento operato dalla norma all'anzianità massima contributiva con quello del compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di quaranta anni.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio personale pubbliche amministrazioni, ha emanato la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008, registrata dalla Corte dei Conti in data 22 dicembre 2008, reg. n. 12, f. n. 357, per fornire, di



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, alcuni indirizzi applicativi e per favorire condotte omogenee da parte delle pubbliche amministrazioni.

Detta circolare, in particolare, segnala l'opportunità che ciascuna Amministrazione, prima di procedere all'applicazione del citato articolo 72, adotti criteri generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire linee di condotta omogenee. A tali fini, viene, pertanto, emanata la presente direttiva.

In sede di applicazione del richiamato art. 72, è altresì necessario considerare, per una corretta ricostruzione del quadro normativo, il contenuto dell'articolo 1, commi 1, 5 e 11, del decreto legge n. 85/2008, convertito nella legge n. 121/2008, che ha istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e dell'art. 74 del già citato decreto legge n. 112/2008, che ha indicato le linee di azione lungo le quali procedere per la razionalizzazione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 74, tra l'altro, ha disposto: a) un ridimensionamento degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura, rispettivamente, non inferiore al 20 per cento e al 15 per cento; b) la concentrazione dell'esercizio delle funzioni ed il riordino delle competenze, nonché l'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali; c) la conseguente riduzione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistici-strumentali e di supporto, in misura non inferiore al 10 per cento; d) la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico; e) la rideterminazione della rete periferica.

Sulla base delle disposizioni normative ed in attuazione dei suddetti criteri, è stato emanato il D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con un immediato impatto sulla dotazione organica dirigenziale, che ha subito una riduzione pari a quattro incarichi dirigenziali generali ed a settantanove incarichi dirigenziali di seconda fascia. Da tale



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

situazione non può dunque prescindere al fine di una corretta applicazione delle disposizioni in questione.

Nell'attuazione della suddetta normativa si dovrà, inoltre, tenere presente la necessità di favorire il processo di ricambio generazionale che, unitamente al principio della rotazione negli incarichi di cui all'articolo 20 del CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area I del 21 aprile 2006, fornisce concreto riscontro alle esigenze di ammodernamento ed innovazione dell'amministrazione pubblica da operarsi anche mediante l'utilizzo e l'inserimento di nuove professionalità.

Ulteriori criteri di riferimento indicati dal complesso quadro normativo sono gli obiettivi prioritari di razionalizzazione delle strutture, migliore utilizzo delle risorse umane e riduzione degli oneri per il personale, nell'ambito della complessiva riduzione della spesa pubblica (articolo 74 del già citato decreto legge n. 112/2008).

2. Criteri relativi alle disposizioni concernenti il trattenimento in servizio (articolo 72, commi da 7 a 10).

L'articolo 72, comma 7, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, modifica la disposizione recata dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite di età (65 anni) per il collocamento a riposo dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, per un periodo massimo di un biennio.

La nuova formulazione, rovesciando l'impostazione previgente, attribuisce all'Amministrazione, alla luce delle proprie esigenze organizzative e funzionali, *“la facoltà di accogliere la richiesta di trattenimento in servizio, in relazione alla particolare esperienza acquisita in determinati o specifici settori dal dipendente ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi”*.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Sugli aspetti strettamente esplicativi della norma in parola, si rinvia interamente alla circolare n. 10 del 2009 del Dipartimento della funzione Pubblica.

In sostanza, dal complesso delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 deriva che compete all'amministrazione valutare la possibilità di continuare ad avvalersi del personale dipendente che abbia raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo, non in maniera del tutto automatica come avveniva nel previgente ordinamento, ma solo al concreto verificarsi di due condizioni :

a) la sussistenza di accertate esigenze organizzative e funzionali tali da rendere effettivamente necessario il trattenimento in servizio del dipendente;

b) il possesso da parte del dipendente di una particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti, tali da rendere la prestazione dello stesso, in termini qualitativi, difficilmente sostituibile; e, comunque, tale particolare professionalità deve essere valutata in funzione dell'esigenza di assicurare l'efficiente andamento dei servizi altrimenti non raggiungibile.

Solo nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui ai punti *sub a)* e *sub b)*, l'Amministrazione potrà adottare il provvedimento di trattenimento in servizio.

Per la verifica della sussistenza delle suddette condizioni, che andranno comunque espressamente indicate nella parte motiva del provvedimento di trattenimento in servizio, la competente Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali dovrà procedere acquisendo, per iscritto, circostanziati elementi valutativi del responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale, da cui dipende o al quale afferisce l'ufficio ove presta servizio il dipendente che ha presentato istanza di trattenimento in servizio.

Per il personale dirigenziale generale, tali elementi valutativi dovranno essere forniti all'On. Sig. Ministro dal Capo del Dipartimento da cui dipende funzionalmente l'ufficio dirigenziale generale ove presta servizio il dirigente generale che ha presentato istanza di trattenimento in servizio. Nel caso in cui a presentare domanda di trattenimento in servizio sia



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

un dirigente preposto ad un Ufficio Scolastico Regionale, gli elementi valutativi dovranno essere presentati dal Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il Capo Dipartimento per l'istruzione.

I suddetti requisiti debbono sussistere ai fini della riconsiderazione che l'Amministrazione deve effettuare per tutti i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 (art. 72, comma 9, decreto legge n. 112/2008).

Per completezza, si sottolinea, infine, che i trattenimenti in servizio di personale con qualifica dirigenziale e non dirigenziale, già autorizzati a decorrere dal 1° gennaio 2010, decadono per effetto dell'articolo 72, comma 10, del decreto legge n. 112/2008.

3. Criteri relativi alle disposizioni riguardanti la risoluzione del rapporto di lavoro per il raggiungimento dell'anzianità di quaranta anni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Un'ulteriore disposizione, che ha un suo ambito autonomo di applicazione, è prevista dal comma 11, dell'articolo 72, come modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 15/2009.

Tale norma è immediatamente applicabile nei confronti di tutto il personale dipendente che abbia raggiunto l'anzianità di servizio effettivo prevista dal comma 11.

I relativi provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro dovranno dare conto nella parte motiva della verifica effettuata in ordine al raggiungimento dell'anzianità richiesta dalla norma e del rispetto del termine di preavviso di sei mesi, quali condizioni e requisiti previsti dal predetto comma 11. Come espressamente chiarito dalla già richiamata circolare della



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 10 del 20 ottobre 2008, *“indipendentemente dall'età anagrafica del dipendente e da provvedimenti di trattenimento in servizio in essere, è consentito risolvere il rapporto di lavoro qualora lo stesso dipendente abbia raggiunto la suddetta anzianità”*.

Al fine di garantire la massima omogeneità di trattamento nell'adozione di decisioni di particolare rilevanza nei confronti dei singoli interessati, occorrerà avvalersi, in maniera generalizzata, della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro in tutte le fattispecie previste dalla disposizione di legge in questione.

Per il personale dirigenziale, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 10 del 20 ottobre 2008 - considerata la particolare struttura del relativo rapporto di servizio definito con provvedimento di incarico cui accede il contratto individuale di lavoro per la parte economica - ha, inoltre, posto in evidenza l'esigenza di salvaguardare tale forma negoziale per la durata dell'incarico. Tuttavia, nello specifico, per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'entrata in vigore del regolamento di riorganizzazione, cui si è già fatto cenno, comporta la ridefinizione delle strutture amministrative, con la conseguente cessazione di tutti gli incarichi dirigenziali.

Al riguardo, pertanto, si individuano i seguenti criteri:

a) per gli incarichi da conferire a coloro che hanno già maturato l'anzianità suddetta alla data della presente direttiva, si provvederà al conferimento dell'incarico per la durata limitata allo spirare del periodo di preavviso notificato;

b) per gli incarichi da conferire a dirigenti prossimi alla maturazione dell'anzianità medesima, si potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro al momento del raggiungimento del suddetto limite, solo se nel relativo provvedimento di incarico sia stata espressamente prevista la possibilità di risolvere il rapporto una volta che il requisito di anzianità sia maturato, fermo restando il preavviso di sei mesi.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Tuttavia, qualora ricorrano le condizioni di eccezionalità già descritte al paragrafo 2 - cioè la sussistenza di accertate esigenze organizzative e funzionali e il possesso da parte dell'interessato di una particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti, tali da rendere la prestazione dello stesso, in termini qualitativi, difficilmente sostituibile rispetto a quella che altri potrebbero fornire - si potrà eccezionalmente derogare alla sopra citata indicazione programmatica, su espressa richiesta motivata da parte degli uffici competenti.

4. Applicazione dell'articolo 72 (commi da 7 a 10) ai Capi Dipartimento.

Per i titolari dell'incarico di Capo Dipartimento, si applicano le disposizioni di legge in esame secondo i criteri direttivi sopra illustrati per i direttori generali.

Roma, 7 aprile 2009

Il Ministro
Mariastella Gelmini